

IV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

N. 4 - BOLOGNA - 26 SETTEMBRE 1957

QUOTIDIANO DEL CONGRESSO. SUPPLEMENTO AL "BOLLETTINO", DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON IL "GAZZETTINO FORENSE", DI PADOVA

Appassionata continuazione al Congresso

III SEZIONE (pomeriggio del 24 settembre)

Guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

Dopo l'intervento dell'Avv. ALFONSO CONTE (Bologna) il quale ha sottolineato particolari aspetti negativi dell'attività della Pubblica Amministrazione è seguito quello dell'Avv. PONDRELLI (Bologna) che ha lamentato il conservatorismo imperante in Italia nell'ambito dell'amministrazione, la quale si sente menomata allorché deve subire una contestazione. L'oratore conclude propugnando una parità di diritti in giudizio fra il cittadino e la pubblica amministrazione, talché dovrebbe scemare ogni differenza fra Giustizia amministrativa e giurisdizione ordinaria.

A questo punto interviene il Prof. JACCARINO (Napoli), non in qualità di relatore, bensì quale partecipante al Congresso; egli si sofferma in particolare sulla relazione del Prof. Guicciardi. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la notifica del ricorso ai contro interessati nel giudizio davanti al Consiglio di Stato presenta degli svantaggi notevolissimi non tanto per il ricorrente, quanto per i contro resistenti; infatti, quanto a quest'ultimo problema il Consiglio di Stato consente l'integrazione del ricorso stesso in ogni momento del processo amministrativo, purché il ricorso sia stato notificato almeno ad un contro interessato. Orbene gli altri contro interessati si potrebbero trovare iugulati nelle loro difese sul piano processuale e inoltre, lo stesso rapporto sostanziale amministrativo verrebbe a subire delle turbe non indifferenti. Quale esempio l'illustre oratore cita quello dell'impugnazione di un pubblico concorso; i vincitori cui non sia stato notificato il ricorso si trovano esposti ad un annullamento senza averne praticamente saputo nulla.

Un altro esempio in cui la tutela del ricorrente si trova in netto contrasto con quella di altri privati cittadini resistenti è quello del già citato ricorso straordinario al Capo dello Stato; questa forma di impugnazione trova luogo nel nostro ordinamento giuridico per la miseria degli impugnanti o come forma di rimedio al decorso del termine per un normale ricorso in Giustizia amministrativa. Se quindi, questo rimedio straordinario può portare dei vantaggi cospicui a costoro, di converso provoca degli svantaggi enormi agli altri resistenti, che una volta trascorsi i sessanta giorni necessari per il ricorso ordinario, possono legittimamente pensare che gli eventuali vizi dell'atto amministrativo, cui sono interessati, siano stati sanati. L'oratore conclude postulando la necessità di non dimenticare che non è sufficiente tutelare il ricorrente in giustizia amministrativa, ma è necessario altresì aver cura degli interessi degli eventuali privati contro interessati.

Il Presidente concede ora la parola all'Avv. BASSANI (Milano) che anch'egli lamenta l'inesistenza di guarentigie contro la pubblica amministrazione: nessun termine preciso per i ricorsi giurisdizionali, nessun requisito di validità degli atti amministrativi, nessuna precisazione dei vizi degli atti stessi; inoltre lo Stato debitore non ha alcun termine di pagamento e, sovente, non paga interesse alcuno. O, prosegue l'Avv. Bassani, vi sono leggi drasticamente sfavorevoli al cittadino, ovvero la legge stessa è interpretata in modo tendenzioso e partigiano.

In altre parole nel campo amministrativo manca la certezza del diritto; dopo aver citato singolari disarmonie in leggi simili l'oratore conclude affermando che è necessario distruggere le leggi dello Stato forte e del cittadino debole, che soltanto dalla Classe forense può sorgere lo stimolo a questo colossale lavoro e che le affermazioni ed i voti fatti per le guarentigie del cittadino contro la pubblica amministrazione dovranno essere iterate nei futuri Congressi della Classe forense.

Segue l'Avv. EMANUELE FLORA (Trieste) il quale lamenta che l'attività ed il comportamento della P.A. siano improntati, in ogni occasione, al più smaccato paternalismo. Ed il paternalismo non è prodotto del fascismo, ma è addirittura nato con il Regno d'Italia. Certo — dice l'oratore — se riuscissimo a far convertire in leggi operanti le proposte dei nostri relatori, avremmo compiuto un primo ed importante passo verso la trasformazione dello Stato. E' necessario che il cit-

tadino venga protetto dalla legge e non da commendatizie più o meno autorevoli — afferma l'oratore, vivamente applaudito —. Scendendo a trattare alcuni problemi particolari, l'Avv. Flora esprime qualche dissenso su alcuni punti particolari della relazione oggetto della discussione. Dichiarò, inoltre, che è d'accordo sulla necessità che la motivazione degli atti amministrativi venga considerata parte integrante dello stesso atto. Esprime l'avviso che è assolutamente necessario armonizzare le norme del procedimento amministrativo con quelle contenute nel Codice di rito Civile; anche le norme del Procedimento Amministrativo — conclude l'oratore — debbono essere liberate dallo spirito parternalistico fino ad oggi imperante.

Prende, quindi, la parola l'Avv. MARIO ANGELICI (Bologna) il quale premette di essere d'accordo con S.E. Macchia nel riconoscere che il Consiglio di Stato ha tentato di correggere, nei limiti del possibile, i difetti insiti nell'ordinamento amministrativo. Tali difetti, però, continuano ad esistere e sono particolarmente gravi. L'oratore si associa, quindi, alla proposta del collega Avv. Albini di Bologna per la creazione di un Codice di Diritto Amministrativo, che varrebbe sicuramente a semplificare e magari ad eliminare moltissime perplessità nelle quali si imbattono continuamente i cultori del Diritto Amministrativo. Per quanto concerne l'abolizione della Giunta Provinciale Amministrativa, abolizione sollecitata da molti degli intervenuti al dibattito, l'oratore ritiene trattarsi di problema estremamente difficile, soprattutto su un piano pratico. Ben venga, dunque, quando sarà possibile, l'istituzione dei tribunali regionali, ma fino a quando non sarà possibile sostituire l'attività di detti tribunali a quella delle Giunte Provinciali

Amministrative, si provveda a disciplinare e riformare opportunamente il procedimento dinanzi alle stesse giunte. Si tratta di una *piccola riforma* — dice l'oratore —, ma particolarmente opportuna (*voce: deve passare la grande riforma*).

Prende poi la parola l'Avv. STOPPANI (Roma) il quale ponendosi la domanda se il Congresso voglia tentare un processo alla Pubblica Amministrazione anziché studiare i sistemi per attuare la garanzia del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, spezza una lancia in difesa dell'operato di questa ultima. L'oratore afferma che egli nell'espletamento della sua attività professionale non ha avuto modo di riscontrare, tranne qualche caso di carattere eccezionale, delle manifestazioni di slealtà da parte dei colleghi dell'Avvocatura dello Stato, e per quanto riguarda i funzionari dello Stato non si può non tener presente, la condizione non sempre felice, nella quale essi assolvono il loro compito. L'Avv. Stoppani espone il suo avviso secondo il quale i numerosi difetti lamentati dai precedenti oratori sono da ricercarsi invece nella scarsa funzionalità delle leggi attualmente in vigore, molte delle quali risalgono ad un secolo fa. Egli conclude invitando il Congresso a voler sollecitare l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione e quella dei Tribunali Amministrativi, i cui progetti da circa dieci anni sono in elaborazione, e purtroppo non saranno tramutati in leggi se non dopo la fine dell'attuale legislatura.

L'Avv. UMBERTO LOMBARDI (Roma) rileva l'incongruenza mancanza del secondo grado per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato. E tale mancanza di un grado di appello è tanto più grave oggi, quando ormai ogni altra attività giurisdizionale, compresa quella dei Tribunali di Assise, l'ha attuato.

Prende quindi la parola l'Avv. DE GRISOGONO (Trieste) il quale si dichiara d'accordo con la relazione sia nella diagnosi degli inconvenienti che affliggono il Processo Amministrativo che nell'indicazione dei mezzi per risolvere tali inconvenienti. Rileva però che un punto non toccato dalla relazione, tuttavia di grande interesse, è il problema dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, che fa parte del tema sulle guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione. Vi è ad esempio il tema dei pubblici appalti a proposito del quale si nota una regolamentazione nella quale i diritti dei cittadini sono in posizione di estrema ingiusta disuguaglianza rispetto a quelli della Pubblica Amministrazione. Formula pertanto un voto: che nei rapporti patrimoniali di diritto privato i cittadini siano portati su di un piano di parità con la Pubblica Amministrazione e che vengano abolite tutte le norme ad esclusivo vantaggio della Pubblica Amministrazione stessa.

(segue a pag. 2)



L'Ufficio di Presidenza della III Sezione (da sinistra a destra la Dr. Proc. Giulia Lucenti (Bologna) Segretaria, l'Avv. Moschella (Roma) Presidente, l'Avv. Raffaele Paggeschi (Bologna) Segretario.

I lavori della III Sezione

(segue da pag. 1)

Ultimo intervento della serata è stato l'Avv. ALFONSO MARCHI (Pordenone) il quale si è dichiarato favorevole al mantenimento del ricorso straordinario così come strutturato. Ha vivacemente criticato invece la Giunta Provinciale Amministrativa nella sua veste di Giudice in materia di ricorsi elettorali dato

che il Prefetto che presiede la Giunta è organo del potere esecutivo e pertanto non fornisce sufficienti garanzie di imparzialità che potrebbero dare i Tribunali ordinari. Si dichiara pure favorevole alla Commissione di studio da designarsi.

Alle ore 19,15 il Presidente Avv. Moschella rinviava la discussione al giorno successivo.

mente risolti mediante la sollecita ed indilazionabile istituzione dei Tribunali Regionali Amministrativi.

L'Avv. ANTONIO BIGA (Venezia) dà notizia di una comunicazione dell'Avv. ZIRONDA di Venezia che riguarda le notifiche dei ricorsi delle citazioni della Pubblica Amministrazione; e la esecuzione nei confronti delle Amministrazioni statali. Sul primo argomento si rimette a quanto esposto nelle relazioni. Sul secondo argomento si sofferma invece, ad esporre la proposta dell'Avv. Zironda. Questi ritiene opportuno che venga demandato alle Corti di Appello in Camera di Consiglio, sentito il P.M. di emettere una « esecutività » dei mandati contro la P.A.

L'Avv. MARIO BONESCHI (Milano) esordisce affermando che il voto per la istituzione dei tribunali regionali amministrativi non può essere altro che unanime. Dichiara di volersi soffermare su alcuni aspetti di questo tema. Correggendo quanto da lui precedentemente affermato e scritto segnala la esistenza di ben quattro progetti di legge sulla istituzione dei Tribunali regionali amministrativi. L'ultimo progetto Lucifredi-Lessona è già passato al vaglio delle competenti commissioni. Un punto dello stesso progetto che ha incontrato e sollevato notevoli perplessità è quello che concerne il potere dei tribunali regionali amministrativi di annullare, in determinati casi, provvedimenti emessi dai poteri centrali: ostacoli di ordine generale per la risoluzione di questo punto non vi sono, quelli di ordine particolare possono essere risolti. A suo modo di vedere una circostanza di non facile risoluzione sarà quella del reclutamento dei Magistrati da proporre a questi nuovi organi. Sulla distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa — argomento da lui approfondito — egli afferma che i tempi sono maturi per le riforme necessarie già elaborate dalla dottrina più recente. Si tratta solo — egli ha affermato — di trasferire le idee proposte dalla dottrina in complete norme legislative.

A questo punto l'oratore è passato a trattare un altro argomento: quello che riguarda la branca del così detto « diritto economico ». Questa sezione del diritto è nata « per eccezione », per stratificarsi poi in maniera caotica: si tratta, ed è urgente, di elaborare tutta questa materia, precisando concetti che sono già apparsi in dottrina ma ancora ignorati dalla giurisprudenza. Così la distinzione fra « Enti economici » ed « enti di coordinamento » molto diversi per natura e funzione. Insiste sulla necessità del coordinamento di tutta questa materia, cosa che si prospetta necessaria ed urgente per la tutela del cittadino nei confronti della P. A., affinché, qualsiasi sia o possa essere il grado di interventismo o dirigismo economico dello Stato, la P. A. non si metta mai al di sopra delle Leggi.

Ha preso quindi la parola l'avv. MARIO PEPE (Napoli) il quale richiamandosi alla relazione Guicciardi in ordine alla possibilità di ovviare all'inconveniente della difficoltà di individuare l'organo del P. A. con l'obbligatorietà di indicare nell'atto stesso l'organo a cui ricorrere, rileva che in molti casi ciò è impossibile sottolineando l'ipotesi del risarcimento del danno provocato da dipendente della P. A. Sul tema più generale della necessità di porre sul piano di parità i rapporti fra cittadini e P. A. fa voti affinché sia resa obbligatoria ed operante la norma che stabilisce l'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispondere esplicitamente a tutte le istanze dei cittadini.

Il successivo intervenuto Avv. BUCCIARELLI (Roma) ha sostenuto la necessità di una riforma del contenzioso tributario sostenendo peraltro che l'opera diurna degli avvocati ha già portato ad una parziale modifica sia attraverso la giurisprudenza formatasi innanzi alla suprema Corte sia attraverso i Congressi. Occorre infatti richiamare l'attenzione del Congresso sul fatto che quello svoltosi a Trieste, esprimendo dei voti in tema di contenzioso tributario, ottenne immediate soddisfazioni in merito a due proposte e cioè quella relativa al potere dello avvocato di autenticare la sottoscrizione del cliente per il conferimento del mandato defensionale innanzi alle commissioni tributarie e quella relativa al rispetto del contraddittorio da parte degli uffici fiscali. Anche in tema di motivazione degli atti di accertamento si è già molto ottenuto in quanto è stato fatto obbligo agli uffici fiscali (purtroppo soltanto in tema di imposte dirette) di motivare la richiesta del tributo. Altro grave problema è quello relativo alla iscrizione provvisoria in materia di tributi diretti. Occorre unificare ai criteri di iscrizione provvisoria affinché non si ripetano iscrizioni totali in taluni casi e percentuali in altri.

Il Presidente Avv. MOSCHELLA ha comunicato a questo punto ai presenti l'arrivo del Giudice costituzionale Prof. JAEGER al quale ha porto il saluto a nome di tutto il Congresso.

Ha risposto il Prof. JAEGER il quale ha detto:

« Sono stato provocato, cari colleghi, e bisogna che ringrazi il cortese Moschella e anche voi del saluto che mi avete rivolto.

Voi forse potete considerare, e avreste anche ragione, questa mia presenza un po' come un atto di debolezza nel senso che chi ha fatto l'avvocato per 30 anni, anche se temporaneamente ha lasciato la toga dell'avvocato per un'altra toga, non può lasciare che si adunino in una città gloriosa per gli studi come Bologna, 300-400 colleghi di tutta Italia senza sentire il bisogno di affacciarsi, se non altro per rivedere tanti cari amici. E davvero è stato questo il primo impulso, che mi ha spinto a venire fra voi.

Ma c'è anche un'altra ragione, che ho accennato alcuni giorni fa a Varenna, ed è questa: che non penso affatto che il nostro ufficio imponga che ci si debba

(segue a pag. 3)

Seduta antimeridiana del 25 settembre

Alle ore 9,30 nell'Aula Magna dell'Università, il presidente Avv. Moschella, dichiara aperta la seduta. Proseguono i lavori della III Sezione.

Prende la parola l'Avv. BIANCO MENGOTTI (Padova) che dichiara di voler trattare un argomento che ancora non ha formato oggetto di esame nelle sedute congressuali. Si riferisce specificamente ai tribunali militari. Ricorda come al I Congresso di diritto penale militare che ebbe luogo a Padova venne a lungo trattato e discusso l'argomento delle Corti d'Appello militari e la Presidenza Tecnica del Tribunale militare. L'oratore dà notizia di un progetto di legge che già sarebbe stato elaborato, il quale esamina tali questioni, sia sulla Presidenza dei Tribunali militari che sulle Corti d'Appello. E' assurdo — egli dice — pensare che i Tribunali militari giudichino in modo inappellabile sul fatto. Nel dare atto della massima buona volontà degli Ufficiali Superiori preposti attualmente alla Presidenza dei Tribunali militari non può non rilevarne la incapacità tecnica.

Deplora inoltre, come un recente provvedimento abbia disposto i vari trasferimenti di carceri militari accentrando i detenuti presso penitenziari militari dislocati in località lontane dalle sedi dei Tribunali militari rendendo così difficile l'intervento della difesa in fase di istruttoria e dell'assistenza sia per i difensori di fiducia che per i difensori di ufficio i quali finiscono con il vedere i propri raccomandati solo la mattina del dibattimento. Non esita a definire questa una forma di denegata giustizia e richiamandosi a vari ordini del giorno espressi dai Consigli forensi di varie parti d'Italia, presenta alla Presidenza una mozione sugli argomenti che egli ha trattato. D'accordo con il Presidente della sezione avv. Moschella, ravvisandosi tale opportunità, la mozione viene trasferita alla sezione che si interesserà della procedura penale.

Prende poi la parola l'Avv. GOFFREDO GRASSANI (Bologna). Egli inizia elogiando la completezza delle relazioni presentate e precisa l'importanza preminente degli aspetti sostanziali su quelli procedurali dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Esamina lo sviluppo storico di tali rapporti, rilevando che il problema della tutela am-

ministrativa è già stato legislativamente risolto mediante la attribuzione al Consiglio di Stato di funzioni giurisdizionali. La carenza di guarentigie non è quindi attribuibile ad una diversa natura degli organi di giustizia amministrativa, ma alla organizzazione tecnica e funzionale del processo amministrativo. Ciò può riassumersi nel problema della « scelta del giudice » e nella organizzazione tecnica del processo, con la identificazione delle singole posizioni di vantaggio lese; problema che si è via via aggravato, avendo l'ordinamento giuridico parzialmente superato la tradizionale tripartizione dei poteri. E' soprattutto la trasformazione dello Stato in imprenditore che ha fatto venir meno tale tripartizione: si sono creati numerosissimi enti pubblici economici dotati di larghissimi ed imprecisati poteri, la cui identificazione è incerta ed è comunemente lasciata alla dottrina ed alla giurisprudenza. Ne consegue uno stato di arbitrariezza ed incertezza di cui fa le spese il cittadino. Propone quindi la emanazione di una legge fondamentale organica che stabilisca i mezzi dell'azione amministrativa, gli organi preposti alla realizzazione, nonché la misura esatta delle singole limitazioni ai singoli diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Segue l'Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna) che esordisce rilevando che il cittadino si trova in uno stato di grave inferiorità di fronte alla P. A. e quindi ritiene opportuno che il Congresso approvi le proposte dei relatori. I punti da risolvere legislativamente sono i seguenti: motivazione dei provvedimenti, con indicazione del termine per ricorrere e notifica ai diretti interessati. Insiste sulle difficoltà che il cittadino attualmente necessariamente incontra per procurarsi il testo integrale dei provvedimenti contro cui intende ricorrere, con conseguente perdita del termine e pone l'accento sulla difficoltà di individuazione, in molti casi, dei provvedimenti definitivi.

Egli riferisce alcuni esempi pratici a testimonianza della lungaggine dei ricorsi gerarchici colle difficoltà che ne conseguono: nomine di commissari prefettizi che, anche se annullate poi dal Consiglio di Stato, restano in carica per tutto il tempo necessario alla emanazione del provvedimento. Tutti questi inconvenienti potrebbero essere definitivamente



On. dott. SCALFARO
(Roma)

Avv. PAOLINI
(Pesaro)

Avv. NICOLETTI
(Cosenza)

Avv. BERARDELLI
(Rieti)

Avv. SANTUCCI
(Roma)

Avv. INGRASCI
(Caltanissetta)

Avv. CATTANEO
(Napoli)

(segue da pag. 2)

III SEZIONE SEDUTA ANTIMERIDIANA

chiudere in una specie di torre d'avorio e non si possa cercare di renderci conto direttamente e costantemente delle aspirazioni, dei nuovi sentimenti, delle nuove correnti di idee che sorgono e si dibattono, specialmente in una classe scelta e preparata come quella degli avvocati.

Quindi accanto al bisogno sentimentale, c'è anche un vivo desiderio di tenere me e attraverso me anche i miei colleghi di oggi aggiornati su quei problemi e sul modo di impostarli e di risolverli che interessano particolarmente la classe forense, quella classe alla quale, come sapete, ho appartenuto per tanti anni e della quale e per il cui lavoro sento una nostalgia tanto viva e struggente» (applausi).

Il successivo intervenuto Prof. MAS-SART (Pisa) ha vivacemente criticato la consuetudine di reclutare il Consigliere di Stato tra i funzionari della P.A. Il Consiglio di Stato, ha detto, oggi serve solo come premio per qualche funzionario già capo gabinetto di qualche ministro. L'oratore si è detto d'accordo con il principio della costituzione di Tribunali regionali amministrativi proponendo che dalla costituenda commissione venga studiato il modo di reclutamento di tali Magistrati.

Ha preso la parola il Prof. EDGARDO BORSELLI (Milano) il quale con un brillante ed originale intervento ha voluto affrontare un tema del tutto nuovo per la sezione. Egli si è detto preoccupato della futura applicazione da parte dello Stato delle norme oggi in vigore in relazione all'attività nucleare. L'oratore ha sostenuto l'impossibilità a proposito degli eventuali danni provocati appunto da tali attività di rimanere nel quadro delle norme privatistiche costringendo così la P.A. a dare di volta in volta in caso di danni la prova di aver fatto tutto il possibile per tutelare il cittadino; il che porterebbe ad una inammissibile ingeneranza del Tribunale ordinario nell'esame tecnico dei mezzi usati dalla P.A. Richiamandosi ai concetti già espressi dal Di Gennaro si dichiara d'accordo con il principio della socializzazione della responsabilità della P.A.

Nel successivo intervento l'Avv. STRAUDI (Bolzano) ha sostenuto che per la certezza della tutela delle garanzie del cittadino si dovrebbe poter convenire in giudizio lo Stato come tale senza altra o ulteriore precisazione; che con la notificazione della citazione allo Stato dovrebbero essere salvati tutti i termini anche in caso di incompetenza del Giudice adito; che il libro terzo del C.P.C. dovrebbe essere applicabile anche nei confronti dello Stato salva l'impignorabilità dei beni demaniali.

Ha preso quindi la parola il relatore Prof. GUICCIARDI (Padova) il quale ha dichiarato di parlare come congressista facendo la proposta concreta a proposito della dibattuta questione del « solve et repete », che l'avvocatura dello Stato sia autorizzata a chiedere che per la prose-

cuazione del giudizio sia esercitato il principio del « solve et repete » obbligando così il giudice a deliberare intorno alla fondatezza della domanda e venendo così a cadere il principio del « solve et repete » stesso così come oggi formulato. L'oratore si era richiamato in proposito ad una recente giurisprudenza che aveva stabilito che nel caso di fondatezza manifesta « prima facie » si potesse derogare anche al principio stesso.

Il successivo intervenuto Prof. D'ONOFRIO (Napoli) ha trattato il tema dell'Istituto del Ministro Giudice criticandolo vivacemente.

A questo punto il Presidente MOSCHELLA, dà la parola ai relatori, i quali si occuperanno separatamente, dei tre diversi argomenti oggetto della relazione presentata al Congresso.

Prendendo la parola, il Prof. SILVIO LESSONA (Bologna) dichiara « di essere

pur troppo, manchevole: meglio, la Corte Costituzionale, soprattutto, non può che svolgere attività repressiva e non sostitutiva, nel senso che la possibilità di sindacare la legittimità del comportamento della P.A., ma non di sostituirsi ad essa quando sia necessario: quando, cioè, la P.A. non provveda e dimostri di non voler provvedere ». Occupandosi, in particolare, delle dichiarazioni dei vari colleghi intervenuti al dibattito, il Prof. Lessona osserva che gran parte delle proposte avanzate possono ritenersi accettabili.

A proposito della « scorrettezza » della P.A., l'oratore rileva e conferma che il male esiste ed è grave: ed è un male che non può essere sicuramente sanato dal solo, e spesso efficacissimo e salutare, intervento del Consiglio di Stato, la cui giurisprudenza, fra l'altro, come la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non può non essere mutevole; « non vi sarebbe niente di peggio che la cristallizzazione del pensiero dei giudici », afferma il Prof. Lessona. E', quindi, necessario che intervenga prontamente e chiaramente il potere legislativo — che non deve acquietarsi alle prese di posizione del potere esecutivo —, rendendosi interprete di quello che è il sentire comune e, soprattutto, di quanti, come gli avvocati, hanno occasione di scorgere ed apprezzare i gravissimi difetti e le scorrettezze della P.A. L'oratore si dichiara d'accordo con i colleghi Grassani e Boneschi, i quali hanno insistito perché si faccia luogo ad una maggiore semplificazione nella individuazione di quella che è la natura e di quelli che sono i compiti degli enti economici. Osserva — con particolare vivacità — che il comportamento dell'Amministrazione — che ha cura d'anime, secondo la definizione del Prof. Redenti — non può che essere quello dell'« Homo aeticus », e, quindi, di certo non paragonabile all'attività che, in un certo senso, può svolgere il privato cittadino nella difesa dei propri interessi individuali. Il Prof. Lessona si dichiara convinto della necessità di far luogo alla abolizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che non offre garanzie, ove si consideri che la P.A. ha addirittura la possibilità « di tenersi nel cassetto i ricorsi, senza darne alcun conto ai presentatori ». Pure abolito deve essere, secondo il Prof. Lessona, il ricorso gerarchico, che si risolve, praticamente, in una inutile perdita di tempo. Il Prof. Lessona, infine, osserva che la limitazione del potere del giudice ordinario sugli atti amministrativi non ha più alcuna ragione d'essere, e forse non ne ha mai avuta, dettata soltanto dal bisogno, espresso soprattutto dagli illuministi, di distinguere nettamente i tre poteri di cui si compone lo Stato. Il Prof. Lessona così conclude: « i problemi che sono stati trattati in questo Congresso sono in parte di vastissima portata e in parte di modesta portata. Io penserei che il voto che deve uscire da questo Congresso avesse due mete: una meta lontana, vasta, ampia, la riforma degli istituti di giustizia amministrativa; una meta più modesta, più concreta, più attuale: la istituzione dei Tribunali regionali amministrativi e quelle corre-

zioni al sistema processuale che oggi si impongono. Se ne avessi autorità vorrei pregarvi che il voto che uscirà da questo Congresso sia un voto veramente grande e solenne. Bisogna che chi ha la responsabilità della vita politica del nostro Paese si renda conto che gli avvocati — e sia detto senza retorica, della Giustizia, — vogliono, fermamente vogliono, che la Giustizia amministrativa sia quale deve essere in un Paese civile ». (L'assemblea applaude vivamente all'indirizzo dell'illustre oratore, il quale viene complimentato da tutti i Congressisti).

Prende, quindi, la parola il Prof. CARLO MARIA JACCARINO (Napoli) il quale si occupa della seconda parte della relazione presentata al Congresso. Il Prof. Jaccarino tratta, pacatamente e con rara efficacia persuasiva, dei vari argomenti di cui si sono occupati gli intervenuti al dibattito. In particolare, si dichiara d'accordo con quanto è stato osservato a proposito della « scorrettezza » cui qualche volta ricorre la P.A. nella tutela dei propri interessi, nonché a proposito dello spirito paternalistico che anima la stessa P.A. ed i suoi funzionari. Si augura, pertanto, che si faccia al più presto luogo a quelle riforme di struttura tanto sollecitate ed ormai indilazionabili. In particolare, si dichiara d'accordo con i vari oratori intervenuti sulle questioni relative al foro erariale, alla giunta provinciale amministrativa, all'esecuzione delle decisioni contro la pubblica amministrazione, ecc. Rileva che la relazione presenta certamente qualche lacuna in ordine alle questioni relative al contenzioso tributario, ma trattasi, ovviamente, di lacune inevitabili in una relazione che deve occuparsi di tanti, e tutti gravissimi e fondamentali, problemi.

L'oratore osserva, inoltre, che pochi, ed addirittura nessuno, hanno ritenuto di occuparsi, intervenendo al dibattito, di argomenti impegnativi, come quelli relativi all'assunzione delle prove, alle azioni possessorie e di manutenzione contro la P.A., all'esecuzione forzata contro la stessa P.A.; ma il Congresso — dice l'oratore — non ha certo dimenticato questi problemi. « Potremmo fare, dice il Prof. Jaccarino, moltissime proposte. Alcune le abbiamo fatte, altre no, ma non perché non sentiamo l'importanza e l'urgenza della risoluzione di tutti i problemi. La ragione sta nel fatto che il nostro è un tema limitato, potremmo dire tecnico-processuale ».

L'oratore, così conclude il suo intervento: « Noi non possiamo fare delle proposte specifiche, concrete sui singoli punti. Non possiamo andare a dire: abolite il limite di revocabilità, abolite le divisioni funzionali nelle organizzazioni dello Stato, abolite la distinzione fra diritto ed interesse che esiste nella Costituzione. Noi dobbiamo prenderci il diritto amministrativo così com'è, dobbiamo cercare, almeno per il momento, di trovare un accomodamento. Ecco perché, pur condividendo in pieno i vostri desideri di rinnovamento e di moralizzazione, credo che dobbiamo fare delle proposte concrete, dobbiamo tener presente che l'or-

(segue a pag. 4)

COMUNICATO

I Signori Congressisti che non hanno potuto partecipare alla visita che ieri mattina è stata fatta dalla Presidenza del Congresso e da altri Congressisti alla Sede della SOCIETA' DI PATRONATO PEI LIBERATI DAL CARCERE (Via Solferino n. 7), potranno recarvisi oggi alle ore 12,30, approfittando del « pullman » a loro disposizione che li accoglierà all'uscita di via Belmeloro, all'Università.

Poiché la visita coincide con la apertura delle nuove sale di ospitalità in questa che è la Sede della più antica istituzione italiana del genere (fu appunto fondata nel 1911 da Giacomo Venezian), certamente non mancherà largo afflusso di partecipanti.

stato un oratore innocuo, perché, occupandosi di un problema generale, non ha avuto l'opportunità di toccare argomenti scottanti». Ecco perché, la parte della relazione a lui affidata non è stata oggetto, praticamente, di critiche.

L'oratore si dice lieto del fatto che la discussione sia uscita « extra moenia », nel senso che gran parte degli oratori intervenuti si sono prevalentemente occupati dell'organizzazione della amministrazione. Ciò dimostra — dice l'oratore — che ora mai non esiste una stretta linea di demarcazione tra diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, che è appunto scienza dell'organizzazione amministrativa. Dimostra che tutti gli avvocati d'Italia sentono profondamente il problema delle fondamentali riforme di struttura da attuare. « La Costituzione — continua l'oratore — è,

Avv. CAVALIERI
(Varese)Avv. GRASSANI
(Bologna)Avv. MANFREDI
(Cosenza)Avv. MACIOCE
(Roma)Avv. BERNINI
(Bologna)Avv. BIGA
(Venezia)Avv. BIANCHEDI
(Bologna)

(segue da pag. 3)

III SEZIONE SEDUTA ANTIMERIDIANA

dinamento giuridico si evolve, non è qualcosa di morto in cui si può inserire una disposizione che ci risolva il caso concreto che ci fa comodo. Dobbiamo, quindi, andar cauti ed allora possiamo chiedere modifiche, in quanto siamo sentite e la situazione dell'ordinamento giuridico sia idonea a riceverle. Signori del Congresso, il nostro è il primo Congresso forense che si occupa di questi problemi. Se il vostro Presidente non avesse avuto altri meriti dogmatici, scientifici, di organizzatore, di uomo, avrebbe certamente il merito di avere indicato all'Italia ed alla classe forense un problema che finora non era stato particolarmente sentito. Io penso che segnalare questi problemi come punti di partenza, come basi di orientamento per future conquiste possa costituire guiderdone notevole per le vostre fatiche e, modestamente, anche per le nostre fatiche. (La assemblea applaude calorosamente).

Il Presidente si alza a ringraziare il Prof. Jaccarino.

Prende la parola, salutato da applausi, il relatore Prof. GUICCIARDI (Padova) affermando, anzitutto che le sue impressioni sui lavori del Congresso sono nel complesso positive. Vi sono tuttavia state, e non potevano non esserci, anche delle mende: specie per il fatto che troppo vasto è stato il campo affrontato dagli intervenuti — troppa carne al fuoco —. Ma riconosce che l'errore è stato degli organizzatori e, a sua volta, l'errore di questi, sarebbe stato provocato da lui stesso. Gli intervenuti hanno poi allargato il campo ulteriormente. E' poi passato a trattare della eccessiva facilità con cui si è parlato dell'abolizione di questo o quello istituto di giustizia amministrativa: a suo parere non bisogna indulgere a questa facile suggestione abolizionistica. Così egli pensa che le leggi attuali per quanto antiche — come quella del 1865 — siano da mantenere in vigore, considerato il fatto che le leggi nuove... non vengono. Pensa anche che il Consiglio di Stato vada mantenuto con le sue attuali funzioni, anziché attribuirne i compiti alla Magistratura ordinaria (come qualcuno ha proposto) perché l'unica garanzia oggi efficiente contro la P.A. è proprio il Consiglio di Stato. Esprime poi il suo dissenso circa la abolizione del divieto per il Giudice ordinario di annullare gli atti amministrativi; ciò è impossibile e contraddittorio col sistema perché il Giudice ordinario ha soltanto il potere di conoscere in « via pregiudiziale ed incidentale »; mentre l'annullamento verrebbe ad attribuirgli un potere di annullamento valevole erga omnes. Quanto al problema dell'insufficiente « contraddittorio » avanti la Giunta Provinciale Amministrativa, esso è degno di meditazione e dovrebbe essere oggetto di un apposito convegno.

Nella sua rapida sintesi dei temi toccati negli interventi, il Prof. Guicciardi tratta poi del problema delle eccessive decadenze nel processo avanti la Giunta Provinciale Amministrativa e dei termini

relativi al ricorso gerarchico: tutta questa materia è assorbita dalle discussioni sugli istituendo Tribunali regionali-amministrativi. Sempre in ordine alle funzioni attuali della Giunta Provinciale Amministrativa egli concorda con quanto affermato da un collega sulla mancata funzionalità della stessa in ordine ai ricorsi in materia elettorale che talvolta vengono decisi dopo vari anni.

Su quanto il Congresso ha detto a proposito della riluttanza delle amministrazioni centrali a sottomettersi al Tribunale Regionale Amministrativo, a suo parere il problema non sussiste, perché la competenza dello stesso è regionale e riguarda l'amministrazione periferica. Resta il problema del Tribunale del Lazio, ma se l'amministrazione centrale non vuole sottomettersi su questo punto si lasci il grado unico del Consiglio di Stato. Riguardo all'ulteriore discussione sollevata da un intervento circa il reclutamento dei Magistrati del Consiglio di Stato egli afferma che il reclutamento attuale è fatto con un sistema che è fra i più severi e, pertanto, crede che possa essere mantenuto.

Circa l'abolizione del ricorso straordinario (sulla cui abolizione o mantenimento l'assemblea è ancora incerta), egli non vede ragioni sufficienti per l'abolizione. Solo inconveniente reale e grave è quello della lentezza della decisione del ricorso stesso. L'oratore ricorda il caso primato di un suo ricorso inoltrato nel 1948 e di cui non ha più avuto notizia.

Sulla mancata tutela dei controinteressati si associa alle parole del Prof. Jaccarino, anche se, per quanto riguarda il ricorso straordinario, il problema non si presenta particolarmente grave, né gli pare il caso di abbreviare il termine di 120 giorni perché ciò toglierebbe interesse al ricorso.

Dopo aver esaminato alcuni altri interventi, egli conclusivamente afferma che gli inconvenienti del Processo amministrativo dipendono dalle imperfezioni della legge, di cui l'amministrazione sostanzialmente approfitta. Con riferimento pertanto, a quanto già espresso nella relazione, formula le seguenti precisazioni alle proposte ivi elencate:

1) abolizione degli equipollenti alla notificazione del provvedimento amministrativo. Su questa proposta rileva che gli inconvenienti lamentati in un intervento effettivamente esistono, ma non gli pare possibile abolire in taluni casi la notificazione mediante pubblicazione, specie in casi in cui è molto difficile individuare i vari interessati in via indiretta;

2) sulla proposta che l'amministrazione nel provvedimento indichi la norma che ha servito da fondamento al provvedimento stesso, nota un quasi generale consenso, ma egli specifica che la individuazione della forma è fondamentale per le esigenze della difesa e, pertanto, insiste perché la proposta sia accolta;

3) sulla proposta che nel comunicare il provvedimento agli interessati l'amministrazione sia obbligata a fornire gli estremi per la proposizione dell'impugnativa, segnala il dissenso di un oratore il quale si è chiesto: « dove trovare gli impiegati che indichino tali estremi per l'impugnativa? »; suggerisce che in casi

dubbi la stessa Avvocatura dello Stato potrebbe intervenire a suggerire tali estremi dell'impugnativa.

A questo punto l'Avv. Guicciardi, concludendo, dice di avere fiducia che le proposte formulate nella relazione verranno accolte. Se ciò avverrà — conclude — moltissimi inconvenienti di ordine processuale e sostanziale nell'amministrazione della Giustizia verrebbero eliminati.

Dopo la conclusione dell'intervento del Prof. GUICCIARDI, il Presidente della terza sezione Avv. MOSCHELLA comunicò un indirizzo rivolto al Congresso dall'Avv. Roberto Vighi, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bologna. In tale messaggio egli dà notizia della sua intenzione di indire un convegno di amministratori locali sui temi già trattati dal Congresso e rinnova il saluto della Città di Bologna ai Congressisti. Ringrazia poi vivamente i Relatori di sezione.

Dichiara chiusi i lavori della terza sezione alle ore 13.

IV SEZIONE

Alle ore 15,30 nella Aula Magna della Università hanno inizio i lavori della IV Sezione del Congresso, dedicata alla procedura civile. Presiede l'Avv. Vermondo Brugnatelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano; Segretari l'Avv. Prof. Mario Vellani di Modena e il Dott. Proc. Angelo Guaiandi di Bologna. In apertura di seduta, il Presidente dà lettura di un telegramma con cui l'Avv. Boiano di Milano, designato a ricoprire la carica di Vice Presidente della Sezione, annuncia di trovarsi nella impossibilità di intervenire; viene quindi chiamato a sostituirlo l'Avv. Edgardo Borselli, membro del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

L'Avv. BORSELLI (Napoli) prendendo la parola nella sua qualità di congressista, si occupa dell'eccesso di potere come vizio della sentenza del Giudice ordinario civile, rilevando che, mentre di fronte all'eccesso di potere degli organi amministrativi, il cittadino può difendersi e si difende con i rimedi offerti dalla Giu-

stizia amministrativa, non accade altrettanto per quanto riguarda le decisioni del Giudice ordinario. E' il caso del Giudice di appello, che, nel valutare le risultanze istruttorie di un processo, fa dire ai testi o ai documenti quello che gli stessi testi o documenti non dicono. Non è, quindi, il caso dell'errore di fatto emendabile con il rimedio del ricorso per revocazione. E' un vero e proprio episodio patologico nel dramma del giudizio civile, che non può non interessare il nuovo legislatore.

Segue l'Avv. UMBERTO D'ANGELILLO (Aveellino) il quale premette che la relazione da lui presentata è stata approvata all'unanimità dal Consiglio degli Ordini di Aveellino. Ricorda, inoltre, dopo aver elogiato il lavoro svolto dalla Commissione nominata dal precedente Congresso, che la sua relazione è stata presentata al Ministero, che ha assicurato di tenerne il debito conto. L'oratore, illustra, quindi, le proposte di riforma del Codice di rito vigente. Tali proposte possono così riassumersi: 1) sistemazione della così detta fase preparatoria del giudizio civile; 2) limitazione dei poteri del Giudice istruttore; 3) snellimento del procedimento di esecuzione. Infine, l'oratore auspica che si faccia luogo alla migliore armonizzazione fra varie disposizioni del codice di procedura civile.

Prende, quindi, la parola l'Avv. AUGUSTO TEDESCHI (Reggio Emilia) il quale si occupa di vari ed interessanti problemi particolari. Ad esempio, delle questioni relative alla notificazione degli atti; ai termini di costituzione del convenuto; alla competenza di concedere i provvedimenti cautelari in pendenza del termine per appellare la decisione di primo grado; alle comunicazioni da effettuarsi, a pena di nullità, alle parti; ai poteri del Giudice istruttore, che l'oratore vorrebbe fossero molto limitati, senza però ritenere che una riforma di quest'ultimo genere possa adattarsi al sistema attuale; alla necessità di elaborare concreti sistemi per evitare il fenomeno degli eterni e dannosi rinvii della trattazione dei giudizi civili. L'oratore, infine, auspica che le eventuali modifiche del codice di rito accolte dall'odierno Congresso vengano sollecitamente trasformate in norme di diritto cogente.

I lavori continuano.

Sono pervenuti da parte del Ministro Guardasigilli On. Gonella i seguenti telegrammi:

Avvocato Professor ENRICO REDENTINI
Presidente IV Congresso Nazionale Giuridico Forense - Bologna

Molto onorato possibilità avuta partecipare lavori IV Congresso Nazionale Forense desidero far giungere a Lei che con profonda passione ne ha diretto i lavori la più sincera gratitudine pregandoLa di esprimere la mia più viva simpatia a tutti gli avvocati che con fervore hanno voluto recare fattivo contributo interessanti dibattiti. Con sentimenti di stima e cordialità.

Guido Gonella
Ministro Grazia e Giustizia

Avvocato SALVATORE MAUCERI
Segretario Giunta Esecutiva IV Congresso Nazionale Giuridico Forense - Bologna

Molto grato cortesie usatemi La prego accogliere mio saluto più cordiale.
Guido Gonella
Ministro Grazia e Giustizia

Avvocato GIOACCHINO MAGRONE

Presidente I Sezione IV Congresso Nazionale Giuridico Forense - Bologna

Vivamente grato gentile accoglienza desidero esprimereLe sentito compiacimento per sua fattiva opera per lavori Congresso Nazionale Giuridico Forense. Con viva cordialità

Guido Gonella
Ministro Grazia e Giustizia

Avvocato ALDO FINZI

Mostra d'Arte IV Congresso Nazionale Giuridico Forense - Bologna

RinnovoLe vivissimo compiacimento per assai pregevole contributo da Lei personalmente dato a Mostra d'Arte del IV Congresso Nazionale Giuridico Forense. Grato gentile accoglienza invioLe saluto cordiale.

Guido Gonella
Ministro Grazia e Giustizia



Prof. LESSONA (Bologna)

Avv.ssa RIVALTA (Roma)

S. E. MACCHIA (Pres. Sez. Cons. Stato)

Avv. PELIZZA (Voghera)

Avv. ALBINI (Bologna)

Avv. CONTE (Bologna)

Avv. BASSANI (Milano)

PROCEDURA PENALE

V SEZIONE

Alle ore 16 di oggi 25 settembre nella sala del Collegio Universitario Irnerio ha avuto inizio il lavoro dei convenuti alla quinta sezione del Congresso che tratta i problemi relativi alla procedura penale. Presiede il Prof. Altavilla di Napoli, Vicepresidenti il Prof. Parella del Consiglio Nazionale forense ed il Prof. Zavattaro di Firenze; Segretari i Dr. Proc. Roberto Landi e Rosa Mazzone di Bologna.

Il Prof. ALTAVILLA ha esordito portando il proprio ringraziamento alla città di Bologna ed al Presidente del Congresso Prof. Redenti e rivolgendolo il proprio saluto ai due grandi maestri del foro napoletano Porzio e De Nicola. L'oratore ha dichiarato di non rassegnarsi pur nella sua veste di Presidente ad essere un semplice ordinatore dei lavori del Congresso ma ha preannunciato che così come in apertura anche durante il prosieguo dei lavori vorrà intervenire nella discussione per portare fattivamente il proprio contributo. Entrando subito nel vivo di argomenti già dibattuti innanzi ad altre sezioni e rifacendosi alla proposta Gonella poi sottoscritta e modificata dallo stesso De Nicola, l'oratore si è dichiarato dissenziente in ordine al progetto di corsi di specializzazione post universitari e di altre forme di tirocinio che ritardino comunque l'ingresso dei giovani nella professione. Ha sostenuto che l'Università è oggi più che sufficiente pur lamentando l'oblio in cui vengono tenute discipline che divengono di giorno in giorno sempre più importanti; e qui il Prof. Altavilla si è intrattenuto a lungo sul problema della medicina legale che pur acquistando di giorno in giorno nella pratica forense importanza sempre maggiore, viene tuttavia tenuta nel limbo delle discipline universitarie complementari. Sempre rimanendo nel campo dell'ordinamento universitario lamenta altresì che sia stata abolita la prova scritta di diritto penale e procedura penale.

Ma le principali ragioni del pericolo di decadenza della professione di avvocato penalista di cui il Prof. Altavilla ha tracciato un alto elogio, risiede, secondo l'oratore, nello spregio in cui è tenuta, rispetto a quella civile, la funzione del Magistrato penale. Purtroppo — egli ha sostenuto — il trasferimento di un Magistrato ad una sezione penale rappresenta molte volte qualche cosa di assai simile ad una diminuzione o censura e si ravvisa oggi quanto mai opportuna l'applicazione della sua vecchia e tante volte sostenuta idea di divisione delle carriere penali e civili in seno alla Magistratura.

Il Prof. Altavilla ha quindi dichiarato che sosterrà un proprio ordine del giorno il quale tratta principalmente i seguenti punti: 1) nel campo della preparazione universitaria vengano trasformate in obbligatorie alcune materie che oggi sono facoltative; 2) che sia applicata la Costituzione là dove si chiede l'esame di Stato; 3) che si attui la separazione in seno alla carriera di Magistrato fra la materia penale e quella civile.

Il Presidente, dopo aver sottolineato i punti più interessanti delle relazioni svolte, sui quali particolarmente invita i congressisti al dibattito, — a suo giudizio si tratta soprattutto del diritto dell'istruttore ad emettere mandati di cattura con la sentenza di rinvio contro lo scarcerato per decorrenza di termini, l'istituzione di un tribunale per le sanzioni, l'unificazione dell'istruttoria, la abolizione della Corte d'Assise — ha quindi ordinato le relazioni individuali annunciando che, per esigenza di tempo mentre quelle strettamente attinenti al tema saranno trattate le altre saranno allegare ai lavori del Congresso rimanendo come testimonianza e come invito ad essere trattate in ulteriori futuri Congressi.

Prende la parola il relatore Prof. ALDO CASALINUOVO (Catanzaro). Per quanto concerne il problema della emissione del mandato di cattura che non potrebbe essere emesso prima della sen-

tenza del rinvio a giudizio, egli ritiene che il concetto esposto vada ad inquadrarsi in quello della carcerazione preventiva.

Occorrerebbe stabilire, però, almeno la possibilità di una deroga a questo nuovo principio che rimarrebbe, tuttavia, come norma generale. Quanto al secondo argomento di cui ha premesso di voler trattare, cioè il « Tribunale delle pene », pensa che esso porterebbe alla necessità della c.d. « sentenza indeterminata » che finirebbe coll'incidere addirittura nel campo del diritto sostanziale. Tale principio — dice — va accolto « con tutte le riserve che una così ardita innovazione può ancora determinare ».

Segue l'intervento dell'Avv. CADOPPI (Reggio Emilia). Premette di volersi interessare di problemi eminentemente pratici. Tratta pertanto della parità di diritti che debbono essere riconosciuti al P.M. e al difensore dell'imputato nella fase istruttoria, ma insiste sulla necessità che l'imputato sia messo a conoscenza tempestivamente della pendenza del giudizio penale a suo carico. Sia reso cioè, concretamente operante, il dettato dell'art. 250 c.p.p.

Inoltre, rileva l'inconveniente che spesso si verifica a detrimento della persona offesa dal reato, in quanto il difensore viene troppo tardi a conoscenza della sussistenza di un concorso di colpa,

qualora il Giudice l'abbia ritenuto, pur avendo il giudicato penale, efficacia in proposito sul giudizio civile.

Conclude pertanto auspicando che sia fatto obbligo, a pena di nullità, di specificare nel dispositivo della sentenza penale, se il Giudice abbia o meno ravvisato concorso di colpa.

L'Avv. MARINO TORRE (Palermo) espone alcune considerazioni relative al tema della « Reformatio in pelus » con particolare riguardo alle sentenze pronunciate dalle Corti di Assise. Si intrattiene sul problema concernente l'emissione degli ordini e i mandati di cattura: non approva la proposta del mandato di cattura discrezionale. Nuove critiche alle riforme legislative che sono state fatte in proposito e che rivelano, secondo l'oratore, i difetti tipici delle riforme « fatte a singhiozzo ».

L'Avv. ZAVATARO RENATO (Firenze) parla sul tema: « La Corte di Assise ». La Corte d'Assise costituisce un compromesso quanto a composizione soggettiva (togati più giudici popolari).

Abolito l'attuale ordinamento occorre ristabilire l'istituto della Giuria, in quanto la Giuria rappresenta una conquista dei paesi più progrediti. La decadenza della Giuria ha significato la decadenza della professione.

D'altra parte il ristabilimento della Giuria significherebbe interpretare, nella maniera più precisa, il nostro concetto moderno di giustizia e civiltà.

I lavori continuano.

Dichiarazione alla stampa dell'Avv. Moschella

L'Avv. Moschella presidente della Cassa Nazionale Previdenza Avvocati e Procuratori ha fatto alla stampa la seguente dichiarazione:

« Dalla corrispondenza sui lavori del Congresso pubblicata in un autorevole quotidiano romano, risulta che, secondo alcuni Congressisti, S. E. De Nicola sarebbe stato determinato ad abbandonare il Congresso dal fatto che in occasione del discorso di un oratore non fu indicato il suo nome fra quelli dei benemeriti fondatori della Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati, anzi io, attuale Presidente della Cassa, sarei stato uno degli oppositori più forti della tesi di S. E. De Nicola sul tema della soppressione, o meno, del potere di impugnativa del P.M. nel giudizio disciplinare forense.

« Tengo a dichiarare che — a parte la

mia personale devozione per S. E. De Nicola — in nessuna occasione ho dimenticato di mettere nel dovuto rilievo questa verità: che precisamente a Lui, prima che a qualunque altro, va attribuito il merito dell'esistenza di una Cassa di Previdenza per gli Avvocati. Ho detto ciò anche recentemente, chiamandolo « il Padre della Previdenza Forense », nel discorso da me tenuto a Roma, alla presenza del Presidente Zoli, del primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, per la cerimonia dell'insediamento del Comitato dei delegati della Cassa; e l'ho ripetuto nel mio discorso conclusivo dei lavori di questo Congresso sul tema della previdenza forense, nel momento in cui nulla sapevo ancora della decisione presa ed attuata da S. E. De Nicola di allontanarsi dal Congresso. Lo stesso, doverosissimo, riconoscimento era stato

fatto, del resto, da altri oratori che in sede congressuale mi avevano preceduto.

La questione del P. M. non ha nulla da vedere con la mia qualità di Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza; su di essa io ho espresso liberamente il mio pensiero come congressista qualsiasi, e molti altri congressisti avevano ed hanno mantenuto il mio stesso punto di vista. Non vedo come ciò possa avere offeso S. E. De Nicola.

In definitiva mi pare che, all'avviso espresso da alcuni congressisti sulle ragioni che avrebbero determinato S. E. De Nicola ad abbandonare il Congresso non si debba dare altro peso che quello spettante ad ogni opinione personale; la verità resta sempre da accertare e nel caso concreto io modestamente penso che la verità non coincida con l'opinione espressa dai predetti colleghi. »



Avv. ANGELICI
(Bologna)

Avv. STOPPANI
(Roma)

Prof. JACCARINO
(Napoli)

Avv. LOMBARDI
(Roma)

Avv. MARCHI
(Pordenone)

Avv. FLORA
(Trieste)

Avv. DE GRISOGONO
(Trieste)

In occasione dell'insediamento dei Consiglieri della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza

Relazione dell'Avv. Moschella



Nel recente insediamento dei Consiglieri della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza, avvenuto a Roma alla presenza del Ministro Gonella, del Presidente della Corte Costituzionale Azzariti, e di alti Magistrati, l'Avv. Moschella, Presidente della Cassa Previdenza ha esposto un'ampia relazione di cui riteniamo utile riportarne una parte, certi di fare cosa grata a tutti i Colleghi.

«...Le entrate della Cassa sono ora cospicue e potranno aumentare. L'incremento del patrimonio ha seguito questa linea ascendente in cifre tonde: al 31 dicembre 1951 l'Ente di Previdenza aveva un patrimonio di 807 milioni; al 31 dicembre 1952 il patrimonio della Cassa aveva raggiunto il miliardo e 207 milioni; al 31 dicembre 1953 saliva ad un miliardo e 775 milioni al 31 dicembre 1954 a 2 miliardi e 293 milioni, al 31 dicembre 1955 a 2 miliardi e 915 milioni, al 31 dicembre 1956 a 3 miliardi e 654 milioni; alla data d'oggi ha superato i 4 miliardi e 350 milioni; lecita è la previsione che alla fine dell'anno corrente raggiunga i 5 miliardi. Dall'anno 1958 in poi — dato che la legge 31 luglio 1956 ha cominciato ad operare praticamente da pochi mesi, col consueto attrito che rallenta agli inizi l'applicazione di leggi del genere — l'incremento annuale potrebbe raggiungere forse il miliardo e mezzo. Appena tra dieci anni il patrimonio della Cassa, tenuto conto della capitalizzazione dei frutti, potrebbe aver superato i 25 miliardi. Si pensi per un momento alle rendite che tale patrimonio dovrà dare; alla riserva, quindi, sempre crescente, di fondi utilizzabili, con opportuno strumento legislativo, agli effetti dell'integrazione delle pensioni nascenti dai singoli conti individuali. Ma intanto la già operata sostituzione del criterio del cumulo dei proventi mutualistici coi contributi individuali al criterio della loro penetrazione od elisione, implica che le dianzi cennate pensioni di 22.000 o di 30.000 mensili possono intendersi automaticamente raddoppiate, prescindendo dalla integrazione predetta; e l'aumento dei proventi mutualistici generato dalla legge del 1956 ha già immediatamente elevato ad oltre 100 milioni annui il fondo per l'assistenza, che appena due anni or sono ammontava a circa la metà.

Queste prospettive inducono a riflessioni molto serie.

I mezzi finanziari perchè le pensioni

ordinarie — quelle che in qualunque campo del lavoro possono conseguirsi soltanto dopo un certo numero d'anni di attività — siano adeguate al livello sociale del professionista forense sono assicurati. I fondi per l'assistenza hanno raggiunto un ammontare più che sufficiente.

Di fronte a tale situazione non c'è più motivo per contentarsi dei mezzi termini e soltanto l'ignoranza o l'amore della polemica per la polemica può generare dubbi od insinuazioni.

I giovani che iniziano oggi o hanno iniziato da qualche anno l'attività professionale potranno conseguire degnissime pensioni, dopo i sacramentali 40 anni di iscrizione, al compimento, dunque del 65.o o 66.o, comunque prima del 70.o anno di età; i professionisti che oggi si trovino fra i 30 e i 55 anni potranno conseguire pensioni rispettabili, anche se non massime, al compimento del 70.o an-

nuativamente tale professione, si deve essere iscritti alla Cassa, perchè gli Ordini non possono ammettere, per il prestigio ed il decoro delle professioni forensi, che una parte di coloro che le esercitano e che comunque, come iscritti agli albi, spendono il titolo, corra l'avventura della vecchiaia bisognosa ed addirittura il rischio della mendicizia.

Ma questo principio crea una serie di problemi: non dico dell'abolizione della facoltà di riduzione alla metà del contributo personale e quindi della pensione, facoltativa di 15.000 lire mensili; dico del limite massimo di età per l'iscrizione agli albi professionali, dei criteri che dovranno presiedere ad una effettiva e rigorosa revisione degli albi affinché vi rimangano iscritti solo coloro che debbono rimanervi, dei criteri da adottare per il controllo della effettività e continuità dell'esercizio professionale degli iscritti an-

da alle esigenze che la determinano e la giustificano.

Quanto son venuto dicendo basta, io credo, a far intendere ad un uditorio così qualificato che il cammino che la nostra giovane Istituzione deve percorrere non è facile, anche se le mete, nemmeno visibili appena cinque anni or sono, appaiono oggi prossime e chiare. Ma prima di chiudere ho il dovere di fare qualche precisazione al riguardo.


Non vorrei in primo luogo che la piccola ridda di miliardi che ha animato per qualche minuto il mio scialbo discorso creasse l'illusione che la Cassa « ne ha e gliene avanza, può spendere e può indulgere ». I miliardi danno a noi, poveri manovratori di commi e capoversi, un certo shock, ma è da persone serie — quali noi siamo per il genere di attività cui è dedicata tutta la nostra vita — superare l'impressione con la riflessione, resistere alle suggestioni... anche a quelle dei miliardi. Bisogna ricordare che essi possono anche non formarsi, sol che non funzioni qualche congegno dell'ingranaggio produttivo, e che possono disperdersi facilmente, sol che non si sorvegliano attentamente le forze centrifughe alle quali sono particolarmente soggetti. Questa elementare considerazione dedico a tutti quei Colleghi che in modi più o meno dignitosi cercano di sottrarsi al pagamento delle marche o dei contributi in denaro sugli atti giurisdizionali; ai Colleghi molto anziani che lamentano lo scarso livello delle pensioni di cui già fruiscono; ai Colleghi di qualunque età che quasi gridano allo scandalo perchè gli Ordini, e per essi la Cassa Nazionale, non hanno ancora provveduto all'assistenza malattie, indipendentemente dallo stato di bisogno e al caso di morte prematura.

Ai primi dico, con rammarico ma con fermezza, che gli Ordini non potranno tollerare atti così manifestamente contrari al principio di colleganza; meschini se ispirati dall'individuale tornaconto economico, presuntuosi quanto vani — comunque equivoci — se ispirati da una personale ostilità all'istituto della previdenza forense; illegittimi sempre.

Ai secondi dico che la Cassa ha fatto finora ogni possibile sforzo a loro favore e continuerà a farne, ma non le si debbono chiedere miracoli: le loro pensioni hanno base contributiva minima e a volte inesistente, costituiscono, in genere, veri e propri prelievi sul gettito attuale del lavoro altrui; il patrimonio del soppresso Ente di Previdenza, al quale essi hanno contribuito — che ammontava a soli 90 milioni nel 1948 e raggiunse gli 807 milioni nel 1951 per l'aumento delle marche nel frattempo effettuato — avrebbe consentito appena il riparto di L. 26.000 per ciascun iscritto, somma che essi già percepiscono in un solo mese.

Agli ultimi dico che i problemi da essi

(segue a pag. 7)



Un aspetto dei lavori congressuali

no di età. Non si vede perchè di questa grande massa degli iscritti agli albi soltanto una parte, e non la maggiore, debba essere iscritta alla Cassa in quanto già iscritta nei ruoli della ricchezza mobile o in quanto ne abbia fatto domanda. Parimenti non si vede perchè a coloro che hanno superato il 55.o anno di età — i quali a 70 anni potranno sempre conseguire pensioni di apprezzabile rilievo... a meno che non abbiano già toccato o non siano per toccare il traguardo — debba consentirsi di ritardare l'iscrizione, se non vengono iscritti d'ufficio, al solo scopo di non pagare il contributo personale ma col risultato di abbassare il livello delle pensioni percepibili. Pare venuto il momento di stabilire che in un albo forense non si può stare se non si esercita effettivamente e continuativamente la professione corrispondente, e che, se si esercita effettivamente e conti-

tichi e nuovi, degli adattamenti da apportare al principio che la pensione non importa la cancellazione degli albi (principio irrinunciabile, ma solo fino a quando la sua applicazione non risulti ingiustificata da un lato, dannosa agli interessi generali della categoria dall'altro).

Non ho fatto che pochi e rapidi cenni. Non potevo abusare oltre della vostra cortese attenzione. Ma ritengo che essi dimostrino definitivamente il postulato affermato poco prima e valgano a completarne l'enunciato: la previdenza e la assistenza forense, profondamente incidendo sul prestigio della nostra professione, sono elementi costitutivi del nostro status; la Cassa Nazionale non può agire che in conformità della legge, ma le spetta, quale unitaria espressione degli Ordini forensi e in loro nome, di vigilare ed operare affinché la legge rispon-



Prof. GUICCIARDI
(Padova)

Dott. Proc. GRASSANI
(Bologna)

Avv. COPPOLA
(Bologna)

Avv. BIANCO MEN-
GOTTI (Padova)

Avv. BONESCHI
(Milano)

Prof. JACCARINO
(Napoli)

S. E. Prof. JAEGGER
(Giudice costituzionale)

Visita alla Pinacoteca di Bologna

Gli instancabili famigliari dei congressisti, accompagnati come sempre dalla gentile Avv.ssa Clara Ghislanzoni, hanno visitato stamane la Pinacoteca di Bologna. Le pregevoli opere esposte sono state illustrate con rara valentia dal Prof. Guidi, che faceva gli onori di casa. Particolarmente apprezzati sono stati i quadri di Guido Reni e dei Carracci.

Subito dopo, i presenti si sono recati a visitare la Mostra degli Avvocati e Procuratori, allestita nell'Università di Bologna a fianco all'Aula Magna.

Certo spirito di corpo ha fatto sì che... queste seconde opere siano state più ammirate; il che si spiega, perchè non stupisce che dipinga bene un pittore « professionista », mentre è davvero raro che riesca a dipingere un avvocato « dilettante ».



In margine al Congresso la Mostra del Libro Giuridico

In occasione del IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, è stata allestita, nelle sale dell'Università, la Mostra del libro giuridico.

Alla manifestazione, che offre un'ampia rassegna della più recente produzione, hanno aderito numerose Case Editrici, tra le quali la UTET, Morano, Zanichelli, Giuffrè, Iovene, Jandi Sapi, Vallardi, Cedam alle quali va dato atto della particolare diligenza dimostrata nella preparazione delle vetrine in cui sono state esposte le opere che, più delle altre, interessano i pratici del diritto.

I congressisti hanno chiaramente mostrato di gradire l'iniziativa, affollando gli stands; le opere vendute, a quanto sembra, non sono state poche. Soddisfatti, dunque, i congressisti e gli editori!

Relazione dell'Avv. Moschella

(segue da pag. 6)

agitati debbono essere studiati con grande prudenza e risolti in modo da non compromettere il puntuale raggiungimento dell'obiettivo fondamentale che è quello di assicurare all'avvocato, nell'epoca più prossima che sia possibile, la pensione adeguata all'altezza del suo posto nella vita sociale ».

Ha poi parlato l'On. Zoli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale Forense il quale ha così detto:

Caro Presidente, cari Componenti il Comitato della Cassa, egregi Signori, quando io ho ricevuto l'invito di intervenire a questa cerimonia, sono rimasto esitante. Certi accidenti che si inseriscono ogni tanto nella mia vita professionale, obbligandomi a riporre nell'armadio la toga, creano per me una situazione che potrebbe essere di imbarazzo e di impaccio. Ma io, nonostante che sia Presidente di un altro Consiglio, non mi sono sentito di rinunciare a venire qui nella mia veste di Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Ed è stata per me una vera gioia sentire la relazione dell'amico Moschella.

Io ricordo il Congresso di Firenze, ricordo l'agitata seduta finale nella quale per un solo voto si riuscì a salvare il principio della previdenza; ricordo gli ostacoli frapposti da alcuni Consigli che volevano un ordinamento regionale meno solidaristico e ricordo essere stato quasi un apostolo vagante per andare in giro a convincere i Consigli autonomisti.

Ricordo la battaglia parlamentare, lunga, difficile e dura al punto che per vincere il Ministro della Giustizia del tempo dovè minacciare le dimissioni (e l'avrei fatto).

Oggi tutto ciò è lontano ed è solo un ricordo.

Sono stati citati i nomi di coloro che sono stati gli artefici di ciò che oggi celebriamo — di Salvatore Italia per primo, che venne da me un giorno a chiedermi incoraggiamento (Egli disse: autorizzazione) per presentare la sua proposta di legge; e gettò con questo il seme della Cassa.

E poi di Enrico De Nicola — che sentiamo veramente presente fra noi — il quale con la sua autorità rese possibile il raggiungimento della meta.

Perciò al grazie alla memoria di Salvatore Italia, al grazie al Presidente De Nicola, come Presidente del Consiglio Nazionale Forense di tutto cuore mi associo.

Il bilancio che ci è stato fornito dimostra come ci si avvii effettivamente ad assicurare — non parlerò di ottenere perchè è ai giovani che mi riferisco — una tranquillità per la vecchiaia. Questa sicurezza del lontano domani, eliminando la necessità del risparmio di oggi, renderà più facile superare le difficoltà iniziali e consiglierà la rinuncia a metodi non sempre convenienti, come purtroppo dobbiamo spesso dolerci che accada.

Ma ci sono altre cifre che debbono rallegrarci e sono quelle dell'assistenza. È stato detto che nella Cassa si rivela l'uni-

tà della classe; io aggiungerei che si rivela la solidarietà che lega tutti gli Avvocati d'Italia, quel legame che dobbiamo tutti sentire, dai maggiori ai minori, considerandoci legati da quella fraternità che voi sapete che ho sempre sentito e che è il solo titolo per cui mi sento non indegno dell'alta carica professionale, di cui sono tanto onorato.

Grazie perciò a tutti i componenti del Comitato di ieri, che sono in gran parte quelli di oggi, della loro opera che coi suoi risultati ci dà la certezza del domani; certezza non per noi, ma per chi verrà, per gli avvocati di domani ai quali, siano o non siano i nostri figli, con pari affetto guardiamo.

Queste parole io desideravo dire come Presidente del Consiglio Nazionale. Ma mi

sia consentito aggiungere una parola personale. Io dal 1.º gennaio riscuoterò la pensione di 25.000 oppure 26.000 lire: spero, perchè non so se ci sia per me una difficoltà e mi spetti in luogo della pensione un capitale. Quel denaro, comunque, io ho deciso che metterò in un libretto, intangibile, che alla mia morte dovrà passare ai miei figli, ai quali lo indicherò come il guadagno più caro della mia vita.

Questo, amico Moschella, desideravo dirti personalmente, come vecchio pensionato, di quelli che non protestano, perchè sanno quanto è ciò che ricevono in confronto di ciò che hanno dato.

A nome perciò del Consiglio Nazionale Forense, cioè di tutti gli avvocati d'Italia, e a nome dei vecchi pensionati, grazie. E auguri per l'avvenire.

Riunione dei redattori e corrispondenti di « Gazzettino Forense »

Tra le manifestazioni a margine del Congresso in atto, lunedì 23 settembre si è svolta una riunione conviviale dei redattori e corrispondenti di **Gazzettino Forense**, in un locale cittadino.

Vi hanno partecipato quali ospiti i componenti dell'Ufficio Stampa del Congresso con l'Avv. Manfredo Michellini e oltre cinquanta collaboratori della Rivista, che partecipano ai lavori congressuali e i Direttori di altri periodici forensi. Gli intervenuti, che già nel tempo passato avevano avuto altra riunione, hanno, in uno spirito di affettuosa amicizia e di sincero entusiasmo per le finalità della loro Rivista, trattato i problemi che li interessavano.

Erano presenti varie signore di avvocati e avvocatesse che hanno contribuito a rendere più signorile e simpatica la riunione.

Al termine della colazione l'Avv. Zucca di Monza, dichiarandosi decano dei presenti, ha rivolto parole di saluto al direttore Avv. Giovanni Bianco Mengotti che, ringraziando, ha ricordato brevemente gli scopi e le già raggiunte tappe che **Gazzettino Forense** si prefigge e ha sviluppato il programma futuro, mettendo in rilievo che collaboratori ed amici si batteranno soprattutto per la difesa dell'etica professionale. Hanno poi parlato l'Avv. Cavalla di Verona, ricordando come, tra le varie attività di **Gazzettino Forense** non può essere dimenticata la perfetta riuscita del primo Congresso di diritto penale militare, effettuato a Padova lo scorso anno, discendosi lieto che la sua città sia stata prescelta per la sede del secondo Congresso; l'Avv. Nelli di Firenze, che ha avanzato concrete

proposte per il maggiore sviluppo di **Gazzettino Forense**; l'Avv. Vittorio Mancangi, il quale ha aderito alle proposte presentate auspicando una più grande affermazione al periodico; l'Avv.ssa Lanza Spagnoletti, per l'Unione Giuriste Italiane, che ha portato l'adesione della Associazione da lei presieduta.

Sono seguiti l'Avv. Mottini del Foro di Parigi e l'Avv. Lopes di Roma, con altre concrete proposte.

La riunione conviviale si è chiusa con un impegno di ritrovarsi prossimamente in una amichevole riunione nazionale.

Riunione di Avvocati Lions

Si sono riuniti in un locale cittadino gli avvocati appartenenti ai vari Lions Clubs d'Italia presenti al Congresso. Faceva gli onori di casa il Presidente del Lions Club Bologna Prof. Azzolini ed erano presenti il Governatore del Distretto Italiano Prof. Gardini, il vice Governatore Avv. Bianco Mengotti e il Segretario del Club Bologna Dr. Vacchi oltre a vari Consiglieri. Erano presenti Avvocati dei Lions di Roma, Ferrara, Verona, Pescara, Vicenza, Napoli, Padova, Reggio Emilia ed altri. In rappresentanza del Congresso Nazionale Giuridico Forense e del Consiglio dell'Ordine di Bologna, vi erano i Consiglieri Avv. Rigatelli e Avv. Michellini. Quest'ultimo in rappresentanza del Prof. Redenti e a nome dello stesso, al levar delle mense ha portato il saluto della Presidenza del Congresso agli avvocati presenti e al Lions. Hanno successivamente parlato l'Avv. Regarde di Roma, il Prof. Jaccarino ai quali ha risposto portando il saluto al Congresso Giuridico Forense ed esaltando la missione di avvocato, il Presidente del Lions Bologna Prof. Azzolini.

RETTIFICA

Nel numero di ieri siamo involontariamente incorsi in un errore nel segnalare sotto la fotografia dell'Avv. Ciampa di Napoli, il nome dell'Avv. Paola di Catania e viceversa. Inoltre l'Avv. Vitale figura come appartenente al Foro di Bari mentre è di quello di Roma.

Preghiamo voler giustificare la svista.



Prof. BUCCIARELLI
(Roma)

Avv. SANTOCCO
(Milano)

Avv. CREMONA
(Agrigento)

Avv. MINGUZZI
(Forlì)

Avv. JACOMAZZI
(Brindisi)

Avv. D'ONOFRIO
(Napoli)

Avv. PELIZZA
(Voghera)

Pattinaggio artistico al Palazzo dello Sport

Martedì 23 settembre alle ore 21 i congressisti e i loro familiari hanno partecipato alla serata di pattinaggio artistico offerta dall'Ente Provinciale del Turismo al Palazzo dello Sport di Bologna.

Scelti numeri internazionali hanno interessato il numerosissimo pubblico accorso (troppo!), che sovente ha applaudito a scena aperta; particolarmente apprezzati i numeri della signa Gianna Piaglia, campionessa italiana, che oltre ad una indubbia abilità acrobatica ha dimostrato essere una interprete di rilievo anche sul piano artistico e di possedere una notevole varietà di spunti originali: applauditissima la coppia belga Van De Zande-Goyvaerts, estrosa, aderente al tema e felice in quasi tutti i passaggi ritmici; da segnalare anche le simpatiche e

spontaneamente incerte Edda Abbani e Patrizia Mazzaccesi, quest'ultima di soli 6 anni, che non hanno però mancato di risolvere figure di considerevole difficoltà.

I Congressisti hanno ammirato sinceramente il Palazzo dello Sport, della cui imponenza e snellezza architettonica non è chi non colga tutta la maestosità.

Forse non sarebbe stato male riservare ai congressisti tutto un settore, per consentire che tutti trovassero posto a sedere, tuttavia la ricchezza e varietà dei numeri sono valsi a suscitare la più sincera gratitudine all'Ente del Turismo organizzatore della serata.

Collaborano alla preparazione e stesura di questo supplemento oltre agli Avvocati Giovanni Bianco Mengotti e Manfredo Michelini, i colleghi: Francesco Berti Arnoaldi, Angelo Bonsignori, Oscar Clausi-Schettini, Renzo Giacomelli, Paolo Gozzi, Giuseppe Lopes, Bruno Manaresi, Achille Melchionda, Giovanni Santini, Silvano Sereni.

Direttore responsabile:

Avv. **MANFREDO MICHELINI**

Direzione e Amministrazione:

Sede del Consiglio dell'Ordine Palazzo di Giustizia - Bologna

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 2563 del 24-7-1956

I fotoservizi
del Bollettino
sono effettuati da

SMALTOFOTO
F.lli INGOLIA

BOLOGNA

Via C. Battisti 12 - Telef. 37-657

**la JANDI SAPI
EDITORI**

oltre alle già affermate pubblicazioni
presenta il nuovo

Codice del Lavoro



Agenzia di Bologna - Via Francesco Acri N. 7 - Tel. 22.460

emiliana macchine

bologna - via g. marconi 26 - tel. 31.007

concessionaria per l'emilia e romagna del

RONEO

► duplicatori ad inchiostrazione completamente
automatica e macchine per indirizzi - accessori

EDIZIONI JOVENE

CASA FONDATA NEL 1854 - NAPOLI - MEZZOCANNONE 109

RECENTISSIME

ANTONIONI FILIPPO

La falsa testimonianza nella teoria generale del falso.
In 8°, pp. 168, L. 1000.

ABBAMONTE GIUSEPPE

Il processo costituzionale italiano. I. Il sindacato incidentale.
In 8°, pp. 290, L. 1800.

ANDRIOLI VIRGILIO

Commento al codice di procedura civile, Vol. I. Disposizioni generali.
Terza edizione riveduta. Ristampa con appendice.
In 8°, pp. 425, rilegato L. 3500.

ANDRIOLI VIRGILIO

Commento al codice di procedura civile, Vol. III. Il processo di esecuzione. Terza edizione riveduta.
In 8°, pp. 400, rilegato L. 3500.

CAPALDI GIOVANNI

Il rapporto di lavoro e i mezzi di difesa giudiziale e sindacale.
Manuale pratico. In 16°, pp. 260, L. 1200.

CUOMO GIUSEPPE

Unità e omogeneità nel governo parlamentare.
In 8°, pp. 240, L. 1200.

GENTILE FRANCESCO SILVIO

Il possesso nel diritto civile italiano.
In 8°, pp. 470, L. 2500.

MONTESANO LUIGI

La condanna nel processo civile anche tra privati e pubblica amministrazione. In 8°, pp. 230, L. 1500.

LEONE GIOVANNI

Lineamenti di diritto processuale penale. IV edizione rielaborata sulla legge 18 giugno 1955.
In 8°, pp. 682, L. 4200.

QUAGLIARIELLO GAETANO

Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile.
In 8°, pp. 135, L. 900.

TRAVERSO GIAN GIACOMO

Codice di procedura civile coordinato e annotato articolo per articolo con la più recente giurisprudenza. Terza edizione aggiornata al 31 dicembre 1956. Rilegato in plastica e oro.
In 16°, pp. 700, L. 2.500.

IL NUOVO CODICE CIVILE COMMENTATO

Libro V, Del lavoro. A cura di D. DE LUCA TAMAIO, M. DE SIMONE, A. FIORENTINO, G. MINERVINI, G. D. PISAPIA.
In 16°, pp. IV-700, L. 3800.

A richiesta s'invia gratis catalogo

La Casa Editrice

Dott. FRANCESCO VALLARDI

annuncia che è imminente la
pubblicazione del I volume dell'

ENCICLOPEDIA FORENSE

diretta da: **GAETANO AZZARITI**

ERNESTO BATTAGLINI

FRANCESCO SANTORO PASSARELLI

L'opera conterà di **6** volumi e sarà
tutta pubblicata in circa due anni

**Prenotazioni presso lo stand della Casa alla speciale
rata di L. 1.000 mensili.**